

39.7.2016 R 54/2016

Repertorio n.36101

Raccolta n.21764

ACCORDO INTEGRATIVO

DEL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD STIPULATO IN DATA 27 MARZO 2013 COME MODIFICATO E/O INTEGRATO DAI SUCCESSIVI ACCORDI INTEGRATIVI STIPULATI IN DATA 24 DICEMBRE 2013 e 16 NOVEMBRE 2015

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno Duemilasedici, il giorno ventinove del mese di luglio
(29.07.16)

in Siena, via di Città n.105, nel mio studio.

Davanti a me, dottor Roberto Ceni, Notaio in Siena, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Siena e Montepulciano,

sono presenti i signori

- Prof. Ing. CORTI ANDREA, nato a Montevarchi il 14 giugno 1966, domiciliato in ragione della carica presso la sede dell'Autorità di cui in appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Direttore Generale e, in quanto tale, legale rappresentante dell'AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - ATO TOSCANA SUD, Ente di Diritto Pubblico con sede in Siena, località Renaccio, via della Pace n.37, codice fiscale 92058220523, ai sensi del vigente statuto dell'Ente ed in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea dei Comuni soci numero 8 del 27 maggio 2016 (l'"Autorità");

E

- dott. ORGANNI EROS, nato a Piombino il 31 ottobre 1965, domiciliato, in ragione della carica, presso la sede della società rappresentata, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Amministratore Delegato e, come tale, legale rappresentante della società "SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA - società a responsabilità limitata" (in forma abbreviata SEI TOSCANA srl) con sede in Siena, via Fontebranda n.65, capitale sociale Euro 44.296.566,00 (quarantaquattromilioniduecentonovantaseimilacinquecentosessantasei), versato per Euro 17.296.566,00 (diciassettemilioniduecentonovantaseimilacinquecentosessantasei), codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Siena 01349420529, a quanto appresso autorizzato da delibera del Consiglio di Amministrazione in data 16 giugno 2016 (il "Gestore Unico")

(indicate collettivamente come le "Parti");

E

- dott. BECATTI CARLO, nato a Siena il 17 settembre 1977, residente a Siena, via del Comune n.35, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza della società per azioni "SIENA AMBIENTE S.P.A." con sede in Siena, via Simone Martini n.57, capitale sociale Euro 2.866.575,00 (due milioni ottocentosessantaseimila cinquecentosettantacinque),

Registrato a SIENA
il 01/08/2016
n. 4688
Serie 1T
Euro 200,00

Dott. ROBERTO CENI Notaio
53100 Siena - Via di Città 105 - Tel. (0577) 44792 - Telefax (0577) 46686



codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Siena 00727560526, a quanto appresso autorizzato da procura speciale rilasciatagli dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della società suddetta, come risulta dall'atto da me ricevuto in data 27 luglio 2016, repertorio n.36085 che, in copia informatica di documento cartaceo da me Notaio certificata conforme, si allega al presente atto sotto la lettera "A" omessane la lettura per espressa, concorde volontà delle parti, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 12 ottobre 2015, in qualità di Società Capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese costituito con atto autenticato da me Notaio in data 11 aprile 2012, 25 maggio 2012 e 14 giugno 2012, registrato a Siena il 15 giugno 2012 al numero 3382 serie 1T.

I suddetti, della cui identità personale, qualifica e poteri per la firma io Notaio sono certo

PREMESSO CHE

(i) con atto a mio rogito in data 27 marzo 2013, repertorio n.33955/20063, registrato a Siena il giorno 8 aprile 2013 al numero 2090 serie 1T, tra Autorità e Gestore Unico è stato stipulato il Contratto per l'affidamento del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'ATO Toscana Sud ("Contratto di Servizio");

(ii) con atto a mio rogito in data 24 dicembre 2013, repertorio n.34461/20457, registrato a Siena il 27 dicembre 2013 al numero 7046 serie 1T, le parti hanno stipulato uno specifico Accordo Integrativo al Contratto di Affidamento ("Accordo Integrativo");

(iii) con atto a rogito del Notaio Coppini in data 16 novembre 2015, repertorio n.66833/27307, registrato a Siena il 18 novembre 2015 al numero 5871 serie 1T, le parti hanno stipulato un nuovo Accordo Integrativo pluriennale al Contratto di Affidamento, già approvato con Deliberazione Assembleare n.24 del 22 dicembre 2014 ("Accordo Integrativo Pluriennale");

(iv) in ordine ai cosiddetti *Servizi opzionali* ed al loro possibile affidamento al Gestore Unico il Contratto di Servizio attualmente prevede, all'articolo 5.3, che "In relazione ai *Servizi Opzionali*, le Parti danno atto che l'eventuale trasferimento di questi, avverrà mediante la seguente procedura:

(i) la Autorità di Ambito, su richiesta dei Comuni/soggetti interessati, formulerà al Gestore una proposta tecnica ed economica di livello preliminare;

(ii) nei trenta giorni successivi, il Gestore potrà:

- redigere un livello progettuale definitivo;

- formulare una proposta alternativa;

(iii) nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente punto (ii), l'Autorità di Ambito ovvero il Comune che ne ha fatto richiesta potrà:

- accettare il progetto presentato, concertando con il Gestore le modalità esecutive dei Servizi Opzionali ed i connessi atti



53100 Siena - Via di Città 105 - Tel. (0577) 44792 - Telefax (0577) 46686

di regolazione economico-gestionale;

- non accettare il progetto presentato ovvero la proposta alternativa presentata, richiedendo al Gestore le modifiche ritenute necessarie;

(iv) nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente punto (iii), il Gestore potrà:

- procedere alle integrazioni/modifiche richieste dalla Autorità di Ambito concertando le modalità esecutive dei Servizi Opzionali ed i connessi atti di regolazione economico-gestionale;

- rinunciare allo svolgimento dei Servizi Opzionali;

(v) ai fini di una migliore funzionalità del Servizio ed anche alla luce delle interlocuzioni avviate sia con i Comuni che con lo stesso Gestore Unico, appare necessario procedere ad operare una modificazione delle sopracitate disposizioni;

(vi) infatti, si rende necessario procedere all'attivazione di una procedura semplificata relativamente all'affidamento di Servizi Opzionali di importo inferiore agli Euro 40.000,00 (quarantamila), (come stimato dal Comune) riservando l'indicata disciplina contrattuale ai soli casi di servizi di valore superiore a suddetto importo;

(vii) la pratica operativa ha infatti dimostrato, che i servizi di importo inferiore a tale limite spesso coincidono con prestazioni per cui - anche in ragione della stessa natura delle attività richieste - è impossibile procedere ad una qualsiasi specifica indicazione progettuale;


(viii) rispetto alla disciplina prevista le semplificazioni da introdurre attengono, in particolare, alla necessità di prevedere, nel caso di servizi opzionali di valore inferiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila), che questi saranno attivati su richiesta del Comune, senza che l'Autorità svolga alcuna delle funzioni previste tantomeno in relazione alla progettazione del servizio medesimo;

(ix) in tal senso sono state strutturate le previsioni dell'Accordo Integrativo odiernamente in approvazione (Allegato n. 1),

RITENUTO CHE

(x) l'Autorità intende procedere ad una odierna ricomprensione, nell'ambito dei cosiddetti Servizi di base definiti dal Contratto di Servizio, del Servizio "Fornitura e distribuzione di beni di consumo per i servizi di raccolta ad utenza" (d'ora in avanti anche solo "Nuovo Servizio di Base");

(xi) tale volontà si giustifica alla luce della preferenza che l'Autorità ritiene di poter accordare - per un servizio di così elevato rilievo - alla sua ricomprensione fra le attività ordinariamente svolte dal Gestore Unico piuttosto che mantenere una gestione meramente opzionale e ciò anche in ragione della specifica natura dell'attività che è più propriamente da qualificarsi quale fornitura di materiale più che espletamento di un vero e proprio servizio ed anche perché tale attività



costituisce vero e proprio elemento strutturale e portante di talune tipologie di servizi ad utenza;

(xii) la decisione discende anche dal cospicuo numero di amministrazioni locali che intenderebbero avviare lo svolgimento del servizio nell'ambito del redigendo Piano di Riorganizzazione dei Servizi (PRS), nonché dalla circostanza che l'Autorità ritiene in ogni caso che una condivisa definizione dello svolgimento di tale attività consenta l'individuazione di un quadro programmatico di sicuro beneficio per le amministrazioni coinvolte e quindi a beneficio della qualità complessiva del servizio offerto;

(xiii) peraltro, la definizione delle forme e delle modalità di impiego e di approvvigionamento dei sacchetti per il conferimento di rifiuti può legittimamente essere basata su tali molteplici e diversificati obiettivi strategici prioritari quali - a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la comunicazione, il coinvolgimento degli utenti, il contenimento della spesa - tali da poter ritenere nella disponibilità delle singole amministrazioni comunali che si fanno carico della copertura degli eventuali costi di definirne le caratteristiche, nell'ambito dei propri strumenti di regolamento dei servizi di igiene urbana comunali;

(xiv) anche in tal senso sono state strutturate le previsioni dell'Accordo Integrativo odiernamente in sottoscrizione, approvato con Deliberazione dell'Autorità n.8 del 27 maggio 2016, al cui interno è stato comunque previsto che la ricomprensione delle predette attività tra i Servizi di Base possa intervenire unicamente nell'ipotesi in cui:

- vi sia una previsione di programmazione/pianificazione di svolgimento delle nuove attività negli atti adottati/approvati dall'Autorità su proposta del Gestore Unico;
- vi sia una individuazione e specificazione del servizio - in termini, comunque, coerenti a quelli della pianificazione/programmazione di Ambito - nei singoli Regolamenti di Igiene Urbana di livello comunale;

(xv) inoltre, lo schema di Accordo presuppone che:

a) il Gestore Unico - stante l'esigenza di individuare un corretto parametro di riferimento per il costo del Nuovo Servizio di Base, non già previsto a base di gara o nell'offerta - operi mediante il ricorso a procedure concorsuali pubbliche per l'acquisizione delle forniture di materiale, ai sensi e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative;

b) proprio in ragione di quanto da ultimo indicato:

- all'Autorità dovranno essere comunicate le forme ed i sistemi con cui il Gestore Unico intende procedere, le modalità di espletamento delle procedure concorsuali e gli esiti di queste;

- l'Autorità, comunque nel rispetto della vigente normativa, potrà richiedere al Gestore Unico eventuali integrazioni alle procedure nell'ottica di una più approfondita e sempre maggio-

re sollecitazione di mercato;

- l'Autorità potrà disporre l'eventuale revoca dell'affidamento del Nuovo Servizio di Base, anche in deroga a quanto previsto dal Contratto di Servizio, nel caso in cui rilevi il mancato rispetto delle predette condizioni ed il Gestore Unico non si adegui alle indicazioni fornite ai sensi di quanto precedentemente indicato.

TUTTO CIO' PREMESSO

è ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, i suddetti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

Premesse

1.1 Le Premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, che, nella sua interezza, costituisce integrazione del Contratto di Affidamento e dei successivi Accordi Integrativi.

ARTICOLO 2

Nuovo Servizio di Base

2.1 Le Parti danno atto e riconoscono che, con la sottoscrizione del presente Accordo Integrativo, fermo quanto previsto ai successivi punti 2.3 e 2.4, viene ad essere ricompreso, tra i servizi di cui all'articolo 4 del Contratto di Servizio - e conseguentemente è da intendersi modificato l'elenco dei servizi ivi indicato - il Nuovo Servizio di Base definito quale "Fornitura e distribuzione di beni di consumo per i servizi di raccolta ad utenza".

2.2 Conseguentemente, fermo quanto previsto ai successivi punti 2.3 e 2.4, le attività di servizio definite ai sensi del precedente punto 2.1 non saranno più ricomprese tra i Servizi Accessori e Opzionali descritti ai sensi dell'articolo 5 del Contratto di Servizio, ritenendosi conseguentemente modificato l'elenco dei servizi ivi indicato.

2.3 Il Nuovo Servizio di Base sarà attivato, ai sensi del Contratto di Servizio, unicamente al contemporaneo ricorrere delle seguenti condizioni, ovvero che:

(i) la gestione del servizio medesimo sia prevista negli atti di programmazione/pianificazione che saranno adottati/approvati dall'Autorità;

(ii) il singolo Regolamento di Igiene Urbana del Comune nel cui ambito territoriale deve essere attivato il Nuovo Servizio di Base ne contenga un richiamo o una descrizione avente contenuti coerenti con quelli che descrivono il servizio ai sensi del punto 2.1 che precede.

2.4 Resta fermo che, in caso di mancato ricorso delle condizioni di cui al punto che precede o comunque nelle more di attuazione di queste ovvero ancora per espressa richiesta dell'Amministrazione comunale, in deroga a quanto previsto ai punti 2.1 e 2.2, il servizio continuerà a risultare opzionale e le singole amministrazioni potranno richiederne l'attivazione ai sensi dell'articolo 5.3 del Contratto di Ser-

vizio.

2.5 Le Parti danno atto e riconoscono che le previsioni di cui al punto 2.3 sub (i) potranno essere complessive, per l'intero ambito, ma anche parziali ed oggetto di progettazione per stralci successivi o con riferimento alle singole aree omogenee di raccolta.

ARTICOLO 3

Specifiche della fornitura e modalità di acquisizione

3.1 Le Parti danno atto e riconoscono che le specifiche tecniche relative alla fornitura oggetto del Nuovo Servizio di Base sono contenute in apposito prospetto che si allega al presente Accordo Integrativo sotto la lettera "B" (Allegato n. 1), omessane la lettura per espressa, concorde volontà delle parti e che - sulla scorta della progettazione predisposta dal Gestore Unico e degli atti di programmazione/pianificazione approvati dall'Autorità - il Regolamento di Igiene Urbana dei singoli Comuni potrà prevedere la fornitura di una o più delle categorie tipologiche di materiale previste.

3.2 Le Parti danno atto e riconoscono altresì che - al fine di definire in modo assolutamente trasparente il costo di un'attività per cui non era prevista alcuna indicazione nella base di gara per la scelta del Gestore Unico e nell'offerta da questo presentata ed in linea con la Deliberazione Assembleare n.8 del 27 maggio 2016 - per l'acquisizione del materiale da fornire alle amministrazioni comunali il Gestore Unico è tenuto ad avviare procedure concorsuali pubbliche, procedendo all'acquisizione di forniture serventi all'intera annualità e di valore riferito ad essa, secondo le procedure definite dalla vigente normativa per le ipotesi sopra soglia comunitaria, senza possibilità alcuna di procedere ad affidamenti per importi inferiori se non in ragione di esigenze di indifferibilità ed urgenza che dovranno in ogni caso essere rappresentate all'Autorità e da questa espressamente approvate.

3.3 Resta fermo che il Gestore Unico avrà cura di comunicare le forme ed i sistemi con cui intende procedere per dare attuazione a quanto indicato al punto 3.2 nonché le modalità di espletamento delle procedure concorsuali e gli esiti di queste e che l'Autorità potrà richiedere eventuali integrazioni alle procedure intraprese o da avviarsi nell'ottica di una più approfondita e sempre maggiore sollecitazione del mercato.

3.4 Nel caso in cui l'Autorità rilevi il mancato rispetto delle condizioni di cui al precedente articolo 3.2 ed il Gestore Unico non si adegui alle indicazioni fornite ai sensi del precedente punto 3.3, l'Autorità - anche in deroga a quanto previsto dal Contratto di Servizio - potrà revocare l'affidamento del Nuovo Servizio di Base odiernamente disposto.

ARTICOLO 4

Disciplina Economica

4.1 Le Parti riconoscono che l'espletamento del Nuovo Servizio di Base comporta il riconoscimento di componenti di Corri-

spettivo ai sensi di quanto previsto dal Contratto di Servizio ovvero:

- a. in merito alla fornitura dei Beni di Consumo il riconoscimento del costo di acquisto sostenuto dal Gestore Unico per effetto delle procedure di cui all'articolo 3;
- b. in merito alla distribuzione degli stessi, la cui progettualità sarà determinata in consesso di AOR sentite le singole amministrazioni comunali, il Corrispettivo per il riconoscimento dei Costi Diretti per personale e automezzi, dei Costi d'Uso del Capitale per automezzi, dei Costi Indiretti e dei Costi Comuni Generali.

ARTICOLO 5

Servizi Opzionali di importo inferiore a 40.000 Euro

5.1 Le Parti danno atto e riconoscono che - fermo restando quanto previsto dal Contratto di Servizio all'articolo 5.3 relativamente all'affidamento dei Servizi Opzionali - viene introdotta, in conclusione dello stesso punto, la seguente nuova previsione:

"In relazione a Servizi Opzionali di valore inferiore a 40.000,00 (quarantamila) Euro, come stimato dall'Amministrazione Comunale, l'affidamento del servizio potrà avvenire mediante la seguente procedura:

(i) il Gestore, su richiesta del Comune interessato, formulerà una proposta tecnica ed economica relativa al Servizio Opzionale richiesto;

(ii) nei successivi quindici giorni il Comune che ha ricevuto la proposta potrà:

- accettare la proposta, concertando con il Gestore le modalità esecutive del Servizio Opzionale e disponendo i connessi atti di regolazione economico-gestionale;

- non accettare il progetto presentato o richiedere le modifiche ritenute necessarie;

(iii) nei successivi cinque giorni, il Gestore potrà:

- procedere alle integrazioni/modifiche eventualmente richieste, concertando le conseguenti modalità esecutive ed i connessi atti di regolazione economico-gestionale;

- rinunciare allo svolgimento del Servizio Opzionale".

Le Parti danno atto e concordano che restano salve le previsioni di cui ai punti 5.4 e seguenti.

ARTICOLO 6

Norma finale e Rinvio

6.1 Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo, si rinvia a quanto già previsto nel Contratto di Affidamento come modificato e/o integrato dall'Accordo Integrativo e dai successivi Accordi integrativi.

6.2 In caso di conflitto tra le previsioni del presente Accordo e quelle del Contratto di Affidamento, come modificato e/o integrato dall'Accordo Integrativo e dall'Accordo Pluriennale, prevarranno le disposizioni del presente Accordo.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 i

comparenti dichiarano di essere stati da me informati sulle modalità e finalità di trattamento dei loro dati personali. Quest'atto, scritto con mezzi elettronici su supporto informatico da persona di mia fiducia e da me Notaio completato su quattordici pagine intere di righe venticinque e fin qui della undicesima, è stato da me letto alle parti che lo approvano e lo sottoscrivono mediante l'apposizione delle proprie firme digitali, la cui validità è stata da me accertata, unitamente a me Notaio che sottoscrivo mediante lo strumento di firma digitale rilasciatomi dal Consiglio Nazionale del Notariato, alle ore undici (11,00).

=====

Ai sensi dell'art.18, comma 2, D.P.R. n.445/2000 integrato dall'art.23, commi 2 e 2 bis del D.Lgs. n.82/2005, dell'articolo 1 lettera m) integrato dall'art.68-ter del D.Lgs. n.110/2010, certifico io sottoscritto dottor Roberto Ceni, Notaio in Siena, che la presente è copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firme digitali, i cui certificati sono intestati a:


Corti Andrea (certificato n.60f551d8f036b50730f3adf2da31f7d2 valido fino al 24 dicembre 2016) rilasciato per l'esercizio delle sue funzioni di Direttore Generale della società Ato Toscana Sud da ArubaPEC Spa;

Organni Eros (certificato n.4e9186ad5f31e75987145edf41e86d71 valido fino al 23 luglio 2019) rilasciato per l'esercizio delle sue funzioni di Amministratore Delegato della società Servizi Ecologici Integrati Toscana - Scarl da ArubaPEC Spa;

Becatti Carlo (certificato n.61677577f777e86ea666dd565a22293c valido fino al 28 luglio 2019) rilasciato per l'esercizio delle sue funzioni di Procuratore Speciale della società Siena Ambiente Spa dalla ArubaPEC Spa,

la cui validità è stata da me accertata positivamente in data 29 luglio 2016 e conta di numero *due* fogli e due allegati e si rilascia per la AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - ATO TOSCANA SUD, Ente di Diritto Pubblico.

Siena li 31 agosto 2016





DOTT. ROBERTO CENI
NOTAIO

Repertorio n. 36085

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

Allegato sub "A"
all'atto n. 26766
di raccolta

L'Anno Duemilasedici, il giorno *Venticinque*

del mese di *Luglio*
(27-07-16)

in Siena, via Banchi di Sopra n.72, in un ufficio al piano se-
condo.

Davanti a me, dottor Roberto Ceni, Notaio in Siena, iscritto
al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Siena e Montepul-
ciano,

è presente il signor

- FABBRINI ALESSANDRO, nato a Siena il 12 ottobre 1963, domi-
ciliato, in ragione della carica, in Siena ove appresso, il
quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua
dichiarata qualità di Presidente del Consiglio di Amministra-
zione e, come tale, legale rappresentante della società per
azioni "SIENA AMBIENTE S.P.A." con sede in Siena, via Simone
Martini n.57, capitale sociale Euro 2.866.575,00 (due milio-
ni ottocentosessantaseimila cinquecentosettantacinque), codice
fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
Siena 00727560526, società costituita in data 23 febbraio
1988, a quanto appresso autorizzato da delibera del Consiglio
di Amministrazione in data 21 luglio 2016.

Il suddetto, della cui identità personale, qualifica e poteri

per la firma io Notaio sono certo, con il presente atto nomina e costituisce procuratore speciale il signor BECATTI CARLO, nato a Siena il 17 settembre 1977, residente a Siena, via del Comune n.35, codice fiscale BCC CRL 77P17 I726U, affinché in nome e per conto della predetta società, in qualità di Società già Capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese "Progetto SEI", sottoscriva con l'AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - ATO TOSCANA SUD, Ente di Diritto Pubblico con sede in Siena, località Renaccio, via della Pace n.37, unitamente alla società SERVIZI ECOLOGI INTEGRATI TOSCANA - società a responsabilità limitata" (in forma abbreviata SEI TOSCANA srl) con sede in Siena, via Fontebrandia n.65, l'accordo integrativo del contratto per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud stipulato in data 27 marzo 2013, come modificato e/o integrato dai successivi accordi integrativi stipulati in data 24 dicembre 2013 e 16 novembre 2015, avente ad oggetto la modifica della classificazione dei servizi cosiddetti "Opzionali", tra quelli affidati dal Contratto di Servizio al Gestore Unico stabilendo che, al ricorrere di determinate condizioni, i servizi di "Fornitura e distribuzione di beni di consumo per i servizi di raccolta e utenza" non siano più classificabili come "Servizi opzionabili" bensì come "Servizi di base" e siano pertanto assoggettati alla relativa disciplina e semplifica inoltre la disciplina prevedendo inol-

tre semplificazioni alla disciplina dei servizi opzionali di valore inferiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila).




All'uopo conferisce al nominato procuratore ogni più ampia facoltà ed in particolare le facoltà di intervenire all'atto e sottoscriverlo, unitamente ad eventuali allegati e fare, in genere, tutto quanto necessario ed opportuno per l'espletamento del presente mandato, anche se qui non espressamente specificato, in modo che mai gli si possa opporre mancanza, insufficienza o indeterminatezza di poteri.

A titolo gratuito ma con obbligo di rendiconto e da esaurirsi in unico contesto.

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 il comparente dichiara di essere stato da me informato sulle modalità e finalità di trattamento dei suoi dati personali.

Quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, da me diretta e completato a mano da me Notaio in un foglio, di cui occupate per intero le prime due pagine e la terza in parte, è stato da me letto al comparente, che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive.

Alessandro Fabbini



SACCHI PER RACCOLTA DOMICILIARE

TIPOLOGIA	FRAZIONE	COLORE	CARATTERISTICHE	CLASSE VOLUME ¹	CAPACITÀ TEORICA ¹ MINIMA (dm ³)	DIMENSIONI MINIME ¹ (mm)	SPESSORE MINIMO (µm)	CERTIFICAZIONI
SACCO	RUI	GRIGIO trasparente	BOCCA APERTA, SALDATO A CALDO, CON SOFFIETTI (PIEGHE LATERALI), (rif. punto 4.1.2 UNI EN 26591-2:1993), in PE con quota di materiale riciclato, legaccio di chiusura saldato nel soffietto, stampe ²	c	40	L x H 500 x 700	30	
SACCO	RUI	GRIGIO trasparente	BOCCA APERTA, SALDATO A CALDO, CON SOFFIETTI (PIEGHE LATERALI) (rif. punto 4.1.2 UNI EN 26591-2:1993), in PE con quota di materiale riciclato, legaccio di chiusura saldato nel soffietto, stampe ²	d	120	L x H 700 x 1100	40	
SACCO	TESSILI SANITARI (PANNOLINI, PANNOLONI)	VIOLA trasparente	BOCCA APERTA, SALDATO A CALDO, CON SOFFIETTI (PIEGHE LATERALI) (rif. punto 4.1.2 UNI EN 26591-2:1993), in PE con quota di materiale riciclato, legaccio di chiusura saldato nel soffietto, stampe ²	c	40	L x H 500 x 700	40	UNI 7315:2012
SACCO	MML	GIALLO trasparente	BOCCA APERTA, SALDATO A CALDO, CON SOFFIETTI (PIEGHE LATERALI) (rif. punto 4.1.2 UNI EN 26591-2:1993), in PE con quota di materiale riciclato, legaccio di chiusura saldato nel soffietto, stampe ²	d	120	L x H 700 x 1100	20	
SACCO	VPL - MIMP	VERDE trasparente	BOCCA APERTA, SALDATO A CALDO, CON SOFFIETTI (PIEGHE LATERALI) (rif. punto 4.1.2 UNI EN 26591-2:1993), in PE con quota di materiale riciclato, legaccio di chiusura saldato nel soffietto, stampe ²	d	120	L x H 700 x 1100	40	

Allegato sud "B"
all'atto n. 2166
di raccolta



ALLEGATO 1

SACCHI PER RACCOLTA DOMICILIARE

(segue)

TIPOLOGIA	FRAZIONE	COLORE	MATERIALE E CARATTERISTICHE	CLASSE VOLUME ³	CAPACITÀ TEORICA ³ (dm ³)	DIMENSIONI MINIME ³ (mm)	SPESSORE MINIMO (µm)	CERTIFICAZIONI
SACCO	FORSU	NEUTRO trasparente	BOCCA APERTA, SALDATO A CALDO, CON SOFFIETTI (PIEGHE LATERALI) (rif. punto 4.1.2 UNI EN 26591-2:1993), ² Biodegradabile e compostabile, stampe	B	18	L x H 420 x 450	18	UNI 11451:2012 UNI EN 13432:2002 e/o UNI EN 14995:2007
				D	per bidoni da 120 LT	L x H 900 x 1200	18	
FODERA	FORSU	NEUTRO trasparente	BOCCA APERTA, SALDATO A CALDO, CON SOFFIETTI (PIEGHE LATERALI) (rif. punto 4.1.2 UNI EN 26591-2:1993), ² Biodegradabile e compostabile, stampe	D	per bidoni da 240 LT	L x H 1250 x 1450	18	
FODERA	FORSU	NEUTRO trasparente	BOCCA APERTA, INCOLLATO, CON SOFFIETTI (PIEGHE LATERALI) CON FONDO RETTANGOLARE (rif. punto 4.1.5 UNI EN 26591-1:1993) oppure BOCCA APERTA, INCOLLATO, CON SOFFIETTI (PIEGHE LATERALI) CON FONDO RIPLEGATO A BUSTA (rif. punto 4.1.5 UNI EN 26591-1:1993), ² in CARTA con quota di materiale riciclato, stampe	D	per bidoni da 240 LT	L x P x H 320 x 170 x 730	Grammatura minima 80 g/m ²	UNI EN 13593:2003 Eventuali certificazioni volontarie e di settore
SACCO	CARTA	proprio			40			

SOTTOLAVELLI E BIDONCINI

TIPOLOGIA	FRAZIONE	COLORE	MATERIALE E CARATTERISTICHE	VOLUME NOMINALE (lt)
SOTTOLAVELLO	FORSU	MARRONE	PP con quota di materiale riciclato o <i>Plastica Seconda Vita</i> [®] , manico PP o metallo, non areato (per sacchetti bio), coperchio areato, stampe ²	7
SOTTOLAVELLO	FORSU	MARRONE	PP con quota di materiale riciclato o <i>Plastica Seconda Vita</i> [®] , manico PP o metallo, non areato (per sacchetti bio), coperchio areato, stampe ²	10
BIDONCINO (MASTELLO)	FORSU	MARRONE	PP con quota di materiale riciclato o <i>Plastica Seconda Vita</i> , manico PP, disp. antirandagismo, catadiottri, predisposizione per alloggiamento transponder, stampe ²	25
BIDONCINO (MASTELLO)	RUI	fusto GRIGIO / coperchio NERO	PP con quota di materiale riciclato o <i>Plastica Seconda Vita</i> [®] , idoneo per utilizzo impilato (sportellino di servizio), manico PP, disp. antirandagismo, catadiottri, predisposizione per alloggiamento transponder, stampe ² sullo sportellino di servizio	40
BIDONCINO (MASTELLO)	CARTA	fusto GRIGIO / coperchio BLU	PP con quota di materiale riciclato o <i>Plastica Seconda Vita</i> [®] , idoneo per utilizzo impilato (sportellino di servizio), manico PP, disp. antirandagismo, catadiottri, predisposizione per alloggiamento transponder, stampe ² sullo sportellino di servizio	40
BIDONCINO (MASTELLO)	MML	fusto GRIGIO / coperchio GIALLO	PP con quota di materiale riciclato o <i>Plastica Seconda Vita</i> [®] , idoneo per utilizzo impilato (sportellino di servizio), manico PP, disp. antirandagismo, catadiottri, predisposizione per alloggiamento transponder, stampe ² sullo sportellino di servizio	40
BIDONCINO (MASTELLO)	VPL-MMP	fusto GRIGIO / coperchio VERDE	PP con quota di materiale riciclato o <i>Plastica Seconda Vita</i> [®] , idoneo per utilizzo impilato (sportellino di servizio), manico PP, disp. antirandagismo, catadiottri, predisposizione per alloggiamento transponder, stampe ² sullo sportellino di servizio	40
BIDONCINO (MASTELLO)	VETRO	fusto GRIGIO / coperchio VERDE	PP con quota di materiale riciclato o <i>Plastica Seconda Vita</i> [®] , idoneo per utilizzo impilato (sportellino di servizio), manico PP, disp. antirandagismo, catadiottri, predisposizione per alloggiamento transponder, stampe ² sullo sportellino di servizio	30

¹ punto 4 UNI 7315:2012

² Stampe: sono costituite da loghi del Gestore e dell'ATO, indicazione della frazione da raccogliere, indicazione delle norme di riferimento per la certificazione e dei marchi di certificazione internazionali, identificazione del lotto di produzione e, per i sacchi biocompostabili, data di scadenza; le stampe saranno puntualmente definite per l'indicazione nei documenti di gara.

³ punto 3 UNI 11451:2012

Per i beni saranno resi disponibili i documenti di certificazione e le schede tecniche del prodotto contenenti il dettaglio delle caratteristiche; per i sacchi i riferimenti alla grammatura ed al peso indicativo del singolo pezzo.



DO~~T~~T. ROBERTO CEN~~T~~I
NOTAIO

53100 SIENNA - VIA DI CITTA', 105
TEL. (0577) 44792 - FAX (0577) 46686


09.09.2016

posta 4

Posta 4 - 0

€ 2,55

59089 - 53100 SIENNA - F (S)



06.09.2016 12.30

Spett.le

"ATO TOSCANA SUD"

LOC. RENACCIO

VIA DELLA PACE N. 37

53100 SIENNA